

Lavoro carcerario: la competenza è del Giudice del lavoro

Lavoro carcerario - competenza - giudice del lavoro - sussistenza - termine di prescrizione dei diritti del lavoratore - insussistenza [art. 409 segg., art. 442 segg. c.p.c.; artt. 2934-2948 c.c.]. In materia di svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro dei detenuti è competente il giudice del lavoro. Non opera la prescrizione dei diritti del lavoratore detenuto, anche laddove vi sia la certezza della stabilità se le dimensioni dell'impresa non sono esattamente rilevabili dal lavoratore e presentano oggettiva incertezza.

Sentenza

Ritenuto che con sentenza del 10 maggio 2005 la Corte d'appello di Roma confermava la decisione, emessa dal Tribunale, di accoglimento della domanda proposta da P. Q. contro il Ministero della giustizia e intesa alla restituzione di somme trattenute dall'Amministrazione penitenziaria sulla mercede per lavoro di persona detenuta;

che contro questa sentenza ricorre per cassazione il Ministero mentre l'intimato resiste con controricorso e ricorre in via incidentale;

che il Pubblico ministero ha chiesto per iscritto l'accoglimento del ricorso, ma in camera di consiglio ha chiesto il rinvio alla pubblica udienza.

Considerato che i due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.;

Considerato che col primo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 69 1. n. 354 del 1975, 21 l. n. 663 del 1986 per difetto di competenza del Tribunale, e quindi della Corte d'appello, quali giudici del lavoro;

che il motivo è manifestamente infondato;

che con sentenza n. 241, del 27 ottobre 2006 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, sesto comma, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 374 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà) che attribuiva al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti "l'attribuzione della qualifica lavorativa, le questioni concernenti la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali dei detenuti";

che pertanto competente a giudicare le dette controversie è il giudice delle controversie di lavoro e in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, di cui agli artt. 409 e segg. e 442 e segg. cod. proc. civ.;

che col secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 2934 e 2948 cod. civ. per avere la sentenza impugnata ritenuto che il termine prescrizione non potesse decorrere durante il rapporto di lavoro penitenziario, mancando esso di stabilità;

che anche questo motivo è manifestamente infondato giacché le oggettive caratteristiche del lavoro carcerario presentano tratti comuni a quelli che in altri rapporti di lavoro giustificano la non decorrenza del termine prescrizione dei diritti del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto e che non si identificano necessariamente col timore di rappresaglie da parte del datore, di cui Corte cost. 10 giugno 1966 n. 63, come può essere nel caso del lavoro nautico marittimo (art. 373 cod. nav.) o aereo (art. 937 cod. nav.);

che neppure la certezza della stabilità reale talvolta è stata ritenuta sufficiente alla decorrenza della prescrizione in pendenza del rapporto, come è avvenuto quando le dimensioni dell'impresa non fossero esattamente rilevabili dal lavoratore e presentassero oggettiva incertezza (Cass. 8 novembre 1995 n. 11615) oppure nel caso di una serie di contratti di lavoro

a tempo determinato, da convertire in unico contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2 l. n. 230 del 1962 (Cass. 15 dicembre 1997 n. 7565);
che "la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto di lavoro dei detenuti possono non coincidere con quelle che contrassegnano il lavoro libero, se ciò risulta necessario per mantenere integre le modalità essenziali di esecuzione della pena e per assicurare le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria" (così Corte cost. n. 341 del 2006 cit.), ciò che determina nel lavoratore una situazione di *metus* giustificativa della sospensione della prescrizione;
che coi terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell'articolo 23 della legge 354 del 1975 come riformulato dalla legge 663 del 1986 e dell'articolo 1189 cod. civ.. L'amministrazione deduce di non essere tenuta al pagamento dei 3 decimi della retribuzione avendo corrisposto il relativo importo alla cassa per il soccorso alle vittime dei delitti, prima, e alle regioni ed enti locali, poi, come previsto dalla normativa successivamente dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 42 del 1992. Secondo il motivo si tratterebbe di pagamento a creditore apparente come tale idoneo a liberare il debitore;
che il motivo non è ammissibile poiché il tema non risulta trattato nella sentenza impugnata né il ricorrente lamenta ora il vizio di omessa pronuncia;
che la piena soluzione delle questioni distoglie dal rinvio della causa alla pubblica udienza, chiesta dal Pubblico ministero in via principale; che il ricorso incidentale, col quale il ricorrente lamenta la compensazione delle , spese d'appello, è manifestamente infondato, poiché la compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito;
che la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.